

**Allegato 2)**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA AL PARERE REGIONALE SULLA VARIANTE AL PTCP ADOTTATA con D.C.P.  
n. 23 DEL 26/05/2009**

Le modalità di recepimento delle proposte di modifica contenute nel parere della Regione comportano tre diverse tipologie di modifiche agli elaborati adottati il 26/05/2009:

1. aggiornamenti cartografici,
2. correzioni e integrazioni ai repertori contenuti negli allegati,
3. precisazioni, semplificazioni e integrazioni agli indirizzi normativi.

ISTRUTTORIA PARERE REGIONALE VARIANTE PTCP 2009		
RIF.	PROPOSTE DI MODIFICA ESTESA	MODALITA' DI RECEPIMENTO
		TIPO
<b>Sintesi</b>	<p>Il parere regionale sul PTCP adottato, ai sensi della LR 12/05 riguarda la verifica della conformità del piano ai contenuti della l.r. n.12/05 e agli atti di programmazione e pianificazione regionale. A tale scopo la Regione ha istituito un gruppo di lavoro interregionale e un tavolo di confronto con la Provincia. Nell'ambito degli incontri avvenuti e del parere sono state espresse da parte dei diversi settori della regione sostanziali valutazioni di congruenza e coerenza del PTCP sia alla LR 12/05 che agli atti di pianificazione regionale, con le proposte di modifica e integrazione sotto riportate, oggetto di istruttoria e recepimento da parte della Provincia.</p>	
<b>2. Proposte di modifica e integrazione in rapporto con gli atti di programmazione e pianificazione regionale</b>		
02.00.00	<p>Il PTCP, in coerenza con le politiche di pianificazione regionale e in particolare il Piano Territoriale Regionale (PTR - adozione D.c.r. n.874 del 30/07/09), assume la minimizzazione del consumo di suolo quale obiettivo generale per il sistema insediativo. In conformità con i dettati della l.r. n.12/05, si evidenzia che, le indicazioni contenute nel Capo IV "Criteri per la valutazione di compatibilità delle iniziative insediative" ed in particolare nell'art.47 "Criteri per la verifica dimensionale delle iniziative insediative" costituiscono riferimento generale per l'attività provinciale di verifica di compatibilità dei PGT e assumono valore di indirizzo ed orientamento per la pianificazione comunale stessa.</p> <p>Al fine di una migliore applicazione dei criteri di cui al Capo IV degli IN si richiede di esplicitare che le disposizioni e le modalità di calcolo delle quote di consumo di suolo contenute nell'art. 47 non hanno valore prescrittivo e si richiede inoltre un maggior chiarimento delle stesse attraverso schemi o tabelle esemplificative.</p>	<p>La valutazione regionale conferma l'impostazione del PTCP per il sistema insediativo. Le indicazioni contenute nell'articolo 47 costituiscono criterio/indirizzo per la pianificazione comunale, ai sensi dell'art. 15 della LR12/05, e sono di riferimento per la valutazione della sostenibilità delle iniziative dei Comuni.</p> <p>Si recepisce attraverso l'integrazione dell'Art. 2 (vedi modalità di recepimento della proposta 02.03.00) e le modifiche dell'art.47, per i chiarimenti sulle modalità di calcolo del consumo di suolo.</p>
02.01.00	<p>Rafforzamento, nella predisposizione dei PGT, in particolare per i comuni di confine, dell'attenzione rispetto alle aree extra-provinciali, attraverso: approfondimenti conoscitivi che ad esempio indaghino le reciproche dipendenze tra comuni di confine rispetto ad alcuni servizi, la continuità degli elementi a rete (idrografia naturale e artificiale, rete verde, mobilità dolce,...), la continuità delle aree agricole,...; attenta valutazione delle scelte insediative di possibile impatto anche su comuni extraprovinciali; coinvolgimento dei soggetti interessati attraverso la procedura di VAS.</p>	<p>Si ritiene condivisibile introdurre il tema della attenzione alle tematiche extra-provinciali (già previsto dalla procedura di VAS) e si recepisce implementando l'articolo 14 - Valutazione di compatibilità. Inoltre in fase di attuazione potranno essere integrati gli allegati A2, B e D3.</p>
02.02.00	<p>Rafforzamento, nella predisposizione dei PGT, in particolare per i comuni di confine, dell'attenzione rispetto alle aree extra-provinciali, attraverso: approfondimenti conoscitivi (documenti A), di numerosi elaborati di cattare analitico metodologico (documenti B), si raccomanda, per maggiore chiarezza e coerenza con i disposti della LR12/05 e al fine di una più efficiente attuazione, di precisare negli IN quali siano gli articoli ed i commi aventi efficacia prescrittiva e prevalente ai sensi dell'art.18 della l.r n.12/05.</p>	<p>Si recepisce attraverso l'integrazione dell'Art. 2 in cui vengono esplicitati gli articoli che ai sensi della LR 12/05 assumono efficacia prescrittiva e prevalente. Inoltre in fase di attuazione potrà essere integrato e/o riarticolato l'Allegato D3</p>
<b>3. Racconto con il Sistema Informativo Territoriale Integrato (art.3 l.r. n.12/05)</b>		
02.03.00	<p>Nelle norme tecniche del PTCP, il S.I.T. è trattato nell'art.12 <i>Sistema /Informativo Territoriale</i>, si ritiene utile integrare il contenuto di tale articolo disciplinando la modalità di consegna degli elaborati digitali dei PGT (in sede di parere di conformità al PTCP), che dovranno rispettare le specifiche regionali (schema fisico tavola delle previsioni di piano 1:10.000).</p>	<p>Si recepisce attraverso l'integrazione dell'articolo 12, come suggerito. Inoltre in fase di attuazione potrà essere conseguentemente integrato e/o riarticolato l'Allegato D3</p>
03.02.00	<p>Considerato che lo schema fisico per la banca dati della pianificazione provinciale è ancora in fase di realizzazione, anche in ragione delle notevoli differenze di impostazione tra i diversi PTCP, si segnala la necessità che la Provincia collabori con gli uffici regionali in fase successiva all'approvazione al fine di integrare i livelli informativi utilizzati per la redazione del PTCP con la costituenda banca dati del PTCP.</p>	<p>La collaborazione con la regione per l'integrazione dei livelli informativi sarà realizzata anche nell'ambito dell'Accordo IIT, sottoscritto dalla Provincia nel corso del 2009.</p>
<b>4. Validazione Ambientale del PTCP VAS - art. 4 l.r. n.12/05</b>		
04.01.00	<p>La procedura di VAS del PTCP in oggetto si dovrà concludere in modo conforme alla disciplina attualmente vigente (segue l'elenco degli adempimenti da rispettare).</p>	<p>La procedura di VAS si concluderà in modo conforme alla disciplina vigente e alle indicazioni formulate nel parere della regione</p>
<b>5. Proposte di modifica e integrazione sui contenuti del PTCP aventi efficacia prescrittiva e prevalente</b>		
<b>5.1 Mobilità</b>		
05.01.01	<p>Si segnalà unicamente l'opportunità che il tratto ferroviario Parma-Suzzara-Poggio Rusco sia classificato nel Piano quale itinerario del T.Bre. ferroviario</p>	<p>Si recepisce attraverso l'inserrimento nell'allegato B</p>
		3

In materia di sistemi aeroportuali si osserva che gli interventi strategici di potenziamento dell'accessibilità nel territorio provinciale indicati nell' <i>Allegato B – Progetti di rilevanza sovralocale</i> (ovvero: rilocalizzazione del sedime aeroportuale nelle adiacenze dell'area industriale di Valdaro; valorizzazione della pista aeroportuale di Curtatone) non risultano al momento previsti nella programmazione regionale di settore. Si suggerisce peraltro di valutare l'introduzione, tra le opportunità innovative di mobilità, anche il trasporto elicotteristico quale valida modalità di accessibilità veloce al territorio	Si chiede di modificare il dispositivo di cui al paragrafo 13.1, comma 5, nei seguenti termini: "In caso di incertezza con il PTCP le proposte sono recepite con le modalità di cui all'articolo 9.2 verificando con il soggetto proponente <i>gli opportuni approfondimenti per il loro inserimento (...)</i> ". Art. 38 "Poli insediativi" - Al comma 5. si chiede di riformulare parzialmente nei seguenti termini il dispositivo di cui terzo punto elenco, ai fini di una migliore applicazione della norma per quanto attiene gli aspetti infrastrutturali: " – capacità delle infrastrutture varie di accesso di sostenere i nuovi flussi <i>di traffico indotti a regime dall'insediamento, assicurando – anche attraverso la realizzazione delle opere di potenziamento eventualmente necessarie - livelli di servizio e standard di sicurezza coerenti con il rango funzionale della rete,</i> ".	Art. 38 "Poli insediativi" - Si propone inoltre di prevedere, in analogia con quanto disposto dal Piano per altre funzioni di rilevanza sovracomunale quali gli <i>Ambiti specializzati di rilevo sovracomunale</i> disciplinati ai successivi artt. 40, 41, 42 NTA, obblighi più vincolanti in ordine alla preventiva concertazione con la Provincia sulla localizzazione degli insedimenti oggetto dall'articolo, da ritenersi particolarmente opportuna anche agli effetti della funzionalità del sistema della mobilità di accesso in considerazione della portata delle ricadute di tali interventi urbanistici sullo stesso; si chiede, al riguardo, una revisazione puntuale di quanto disposto dal successivo comma 6.	Art. 39 "Servizi ed insedimenti di rilevanza sovracomunale" - Per le motivazioni espresse nell'ambito delle modifiche proposte alla disciplina relativa ai "Poli insediativi" si chiede, anche per la tipologia di funzioni insediative disciplinate in questo articolo, di apportare le seguenti modifiche: 1. al comma 7: riformulazione parziale del dispositivo di cui terzo punto elenco, nei termini proposti al precedente art. 38; 2. - revisazione puntuale del dispositivo di cui al comma 8.	Art. 40 "Ambiti specializzati per attività produttive" - Al comma 2 del paragrafo 40.2, quarto punto elenco, si ritiene opportuno introdurre la seguente puntualizzazione ai fini di una maggiore chiarezza di applicazione della norma: " per riconoscere degli ambiti specializzati di rilevo sovracomunale <i>di cui ai successivi artt. 41 e 42. (...)</i> ".	Art. 41 "Ambiti produttivi di rilevo provinciale o superiore" - Al comma 5. si chiede di integrare nei seguenti termini il dispositivo di cui al quarto punto elenco, ai fini di una migliore applicazione della norma per quanto attiene gli aspetti infrastrutturali: " (...) sostenere i nuovi flussi di traffico secondo standard prestazionali e di sicurezza coerenti con il rango funzionale della <i>viabilità di accesso agli insedimenti</i> ;".	Art. 45 "Insedimenti commerciali" - Al comma 2 si chiede di integrare parzialmente nei seguenti termini il dispositivo di cui al quarto punto elenco, ai fini di una migliore applicazione della norma per quanto attiene gli aspetti infrastrutturali: " (...) senza che sia prevista <i>una viabilità di connessione idonea a sostenere il carico di traffico indotto a regime, o comunque adeguata ad assicurare il mantenimento di standard prestazionali e di sicurezza coerenti con il rango funzionale della viabilità di accesso agli insedimenti commerciali;</i> ".
05.01.02	05.01.03	05.01.04	05.01.05	05.01.06	05.01.07	05.01.08
Si ritiene condivisibile e si recepirà in fase di attuazione con l'integrazione dell'allegato B	Si recepisce attraverso la specificazione dell'art. 13.1	Si recepisce attraverso la modifica dell'art. 38	Si recepisce attraverso la modifica dell'art. 39	Si recepisce attraverso la modifica dell'art. 40.2	Si recepisce attraverso l'integrazione dell'art. 41	Si recepisce attraverso l'integrazione dell'art. 45
3	4	4	4	4	4	4

05.01.10	<p><i>Art. 53 “Elementi detrattori generatori di degrado/comprimitore paesaggistica” - Al paragrafo 53.8, il disposto di cui al terzo punto elenco del comma 1 prefissa, in capo ai soggetti proponenti/gestori di interventi stradali, adempimenti e oneri progettuali aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla vigente legislazione di settore. Si ritiene pertanto che l’obbligo di predisposizione degli Studi di inserimento ambientale disciplinati dalla norma vada opportunamente circoscritta nell’applicazione, ad esempio escludendo gli interventi infrastrutturali già soggetti a procedura di valutazione o verifica di impatto ambientale (nazionale o regionale) nell’ambito della quale gli approfondimenti richiamati dall’articolo vengono ordinariamente già sviluppati. In tal senso si propone la seguente modifica: “(…) le previsioni e i progetti di nuove infrastrutture della mobilità non già soggette a procedure di valutazione o verifica di impatto ambientale ai sensi di legge devono essere corredati (…).”</i></p>	4	Si recepisce attraverso la specificazione dell’art. 53.8
05.01.11	<p><i>Art. 55 “Componenti del sistema della mobilità di rilevanza provinciale” - Nell’introduzione all’articolo (comma 1) viene opportunamente richiamato che il riferimento che il PTCP assume … è costituito … dal progetto. … si ritiene necessario che … il PTCP espliciti con chiarezza il riferimento progettuale costituente il presupposto del vincolo associato ad ognuno degli interventi infrastrutturali in esso indicato. Si chiede quindi che la norma sia integrata con un prospetto tabellare che riprologhi esplicitamente, per ognuno dei nuovi interventi rappresentati nel PTCP, la fonte progettuale assunta per la trasposizione dei tracciati in cartografia, il tipo di efficacia vincolistica sulle aree da essi impegnate e, ove occorre, il dimensionamento metrico dei corridoi di salvaguardia, come ricavabili (addotti e cartografati) dal recepimento dei progetti stessi oppure dall’applicazione dei criteri di cui all’art.57 NTA.</i></p>	3	Si ritiene condivisibile, al fine di migliorare la leggibilità del documento, implementare gli indirizzi normativi con un esplicito riferimento agli elementi che ai sensi di legge assumono una efficacia prescrittiva e prevalente - Si recepisce attraverso l’integrazione della tabella già contenuta nell’allegato B2 con l’indicazione dell’efficacia dei singoli progetti
05.01.12	<p><i>Art. 55 “Componenti del sistema della mobilità di rilevanza provinciale” - … si chiede inoltre di introdurre, sempre al comma 1, le seguenti precisazioni: “(…) posizionamento e sviluppo planimetrico dei tracciati e nodi di progetto e delle relative fasce di rispetto/salvaguardia e corridoi di salvaguardia di cui al successivo art.57, ai quali si rimanda ai progetti approvati come indicati nel prospetto tabellare allegato alle presenti NTA.”</i></p>	3, 4	Si recepisce attraverso l’integrazione dell’art. 55 con un richiamo al prospetto tabellare dell’allegato B2 (vedi risposta precedente 05.01.11)
05.01.13	<p><i>Art. 56 “Definizione e efficacia della rete e dei nodi viabili/stici” - Al comma 1, al fine di rimuovere ogni ambiguità di interpretazione della norma, si chiede la riformulazione nei seguenti termini del disposto di cui al sesto punto elenco: ‘delle attenzioni localizzative degli areali d’intorno <b>ai</b> nuovi nodi viabili/stici di interesse del PTCP’, deve essere infatti chiaro che le aree occupate dai sedime proprio dei predetti nodi, e dalle relative fasce/corridoi di tutela, sono soggette a salvaguardia localizzativa al pari delle previsioni infrastrutturali di cui fanno parte.</i></p>	4	Si recepisce attraverso la specificazione dell’art. 56
05.01.14	<p><i>§ 56.1 – Assetto strategico della rete viabili/stica - Rilevato che l’assetto strategico della rete viabili/stica, come definito dal PTCP all’art 55, è costituito dalla rete e dai nodi esistenti e di progetto, si propongono le seguenti puntualizzazioni al comma 1: “a. rete autostradale (RN): avente funzioni di servizio nei confronti della mobilità nazionale; <b>per la rete esistente</b> è costituita da (…).” Analoga modifica viene proposta al successivo punto b del paragrafo, relativamente alla rete della viabilità di livello regionale (RR).</i></p>	4	Si recepisce attraverso la specificazione dell’art. 56.1. Inoltre in fase di attuazione potrà essere introdotto un capitolo dedicato nella Relazione Illustrativa
05.01.15	<p><i>§ 56.1 – Assetto strategico della rete viabili/stica - Si rileva, inoltre, l’opportunità che in ordine all’assetto strategico della rete esistente la gerarchizzazione della rete viaria proposta dal PTCP sia più puntualmente coerentizzata con la corrispondente Classificazione funzionale della rete viaria della Regione Lombardia approvata con D.g.r. n. 197/09 del 3/12/04, nella quale la qualifica di ‘interesse regionale’ non viene riconosciuta indistintamente a tutti gli itinerari della rete ex statale trasferita, come invece prefigurato dal disposto di cui al punto b. del paragrafo in argomento che si chiede pertanto di precisare.</i></p>	4	Si recepisce attraverso la modifica dell’art. 56.1. Inoltre in fase di attuazione potrà essere introdotto un capitolo dedicato nella Relazione Illustrativa
05.01.16	<p><i>§ 56.3 – Classificazione delle strade - Per le motivazioni espresse nell’ambito delle proposte di modifica al paragrafo 56.1, si chiede di introdurre le seguenti puntualizzazioni al comma 1.: “a. tipo A: autostrada. Per la rete esistente è ascrivibile a tale categoria la A22 (…), o formulazione equivalente. Analoga modifica viene proposta ai successivi punti b. e c. del paragrafo.</i></p>	4	Si recepisce attraverso la specificazione dell’art. 56.3. Inoltre in fase di attuazione potrà essere introdotto un capitolo dedicato nella Relazione Illustrativa
05.01.17	<p><i>§ 57.4 – Fasce di rispetto e di salvaguardia per le strade di progetto - Si propone, in primo luogo, l’adeguamento del titolo del paragrafo in “57.4 – Salvaguardie per le strade di progetto”.</i></p>	4	Si recepisce attraverso la modifica del titolo dell’art. 57.4

	<p>§ 57.4 – <i>Fasce di rispetto e di salvaguardia per le strade di progetto</i> - riformulazione del comma 1, primo punto elenco: “Per tutti i tratti stradali della rete autostradale esistenti da potenziare in sede, e per quelli da realizzare in nuova sede per i quali sia stato approvato il progetto almeno preliminare, a decorrere dall’approvazione del PTCP sono istituite fasce di salvaguardia di ampiezza pari a m 60 per lato dal confine stradale di progetto volte a preservare le condizioni di fattibilità tecnica e urbanistica dei propri strumenti urbanistici quale misura di carattere prescrittivo diretto ai sensi degli artt. 2 e 65 delle presenti NTA. Sono fatti salvi eventuali dimensionamenti di ampiezza superiore derivanti dal recepimento di corridoi di salvaguardia infrastrutturali già operanti ai sensi di legge, ovvero dall’applicazione di misure più restrittive disposte dai PG/T ai sensi dell’art. 102 bis l.r. n. 12/05 e s.m.i. e dei relativi criteri di applicazione di cui alla D.g.r. n. 8579 del 3/12/08.”.</p>	4	Si recepisce attraverso la modifica dell’art. 57.4
05.01.18	<p>§ 57.4 – <i>Fasce di rispetto e di salvaguardia per le strade di progetto</i> - Al comma 2, primo punto elenco, si ritiene opportuno introdurre nella seconda frase la seguente puntualizzazione: “nei casi consentiti dalla normativa nazionale e regionale in materia di costruzione di strade è ammessa l’assunzione di standard inferiori (...).”.</p>	4	Si recepisce attraverso la specificazione dell’art. 57.4
05.01.19	<p>§ 57.4 – <i>Fasce di rispetto e di salvaguardia per le strade di progetto</i> - Del secondo punto elenco, ... si chiede la seguente riformulazione del primo alinea: “Per tutti i tratti stradali della rete della viabilità di livello regionale, provinciale e sovralocale esistenti da consolidare o potenziare in sede, e per quelli da realizzare in nuova sede per i quali sia stato approvato il progetto almeno preliminare, a decorrere dall’approvazione del PTCP sono istituite fasce di salvaguardia di ampiezza pari a m 40 per lato dal confine stradale di progetto per le strade di tipo “B” e m 30 per lato dal confine stradale di progetto per le strade di tipo “C”, volte a preservare le condizioni di fattibilità tecnica e urbanistica degli interventi infrastrutturali. I Comuni interessati sono tenuti alla trasposizione di tali fasce all’interno dei propri strumenti urbanistici quale misura di carattere prescrittivo diretto ai sensi degli artt. 2 e 65 delle presenti NTA. Sono fatti salvi eventuali dimensionamenti di ampiezza superiore derivanti dal recepimento di corridoi di salvaguardia infrastrutturali già operanti ai sensi di legge, ovvero dall’applicazione di misure più restrittive disposte dai PG/T ai sensi dell’art. 102 bis l.r. n. 12/05 e s.m.i. e dei relativi criteri di applicazione di cui alla D.g.r. n. 8579 del 3/12/08.”.</p>	4	Si recepisce attraverso la modifica dell’art. 57.4
05.01.20	<p>§ 57.4 – <i>Fasce di rispetto e di salvaguardia per le strade di progetto</i> - Al secondo alinea si chiede di apportare la seguente integrazione: (...) sia da prevedersi la realizzazione di interventi di riqualifica o in nuova sede (...).”.</p>	4	Si recepisce attraverso la specificazione dell’art. 57.4
05.01.21	<p>§ 57.4 – <i>Fasce di rispetto e di salvaguardia per le strade di progetto</i> - Si ritiene inoltre che, in relazione all’impostazione generale data dal Piano al tema delle salvaguardie stradali e, nella fattispecie, ai contenuti del precedente comma 3, il disposto di cui al comma 4 possa generare rilevanti ambiguità di interpretazione in ordine all’identificazione delle previsioni per cui il PTCP dispone l’efficacia localizzativa ai sensi dell’art. 18 comma 2 l.r. n. 12/05, nonché all’effettiva disciplina operante nelle aree indicate nei corridoi di salvaguardia infrastrutturale. Ricordando che l’individuazione nel Piano delle previsioni con efficacia ex all’art. 18 comma 2 lett. b) l.r. n. 12/05 costituisce espresso obbligo stabilito dalla legge stessa, si chiede di condurre un approfondimento finalizzato ad una riformulazione della norma volto a dare certezza dell’ambito di applicazione e dei relativi effetti, valutando, al riguardo, una sua opportuna integrazione con il successivo art.65.</p>	4	Si recepisce attraverso la modifica dell’art. 57.4
05.01.22	<p>§ 57.4 – <i>Fasce di rispetto e di salvaguardia per le strade di progetto</i> - Del comma 5 si propone la seguente riformulazione ai fini di una maggiore chiarezza di interpretazione: “Nelle fasce di salvaguardia stradale si applicano le limitazioni alle attività edilizie stabilite dalla disciplina del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione per le zone di rispetto stradale.”</p>	4	Si recepisce attraverso la modifica dell’art. 57.4
05.01.23	<p>§ 57.4 – <i>Fasce di rispetto e di salvaguardia per le strade di progetto</i> - Si chiede infine un approfondimento sull’effettiva utilità e coerenza - rispetto a precedenti disposti NTA, da considerarsi già sufficientemente esaurienti sul tema – del contenuto del comma 6, valutando l’opportunità di un suo eventuale stralcio ai fini di una migliore lettura ed applicazione della disciplina complessiva.</p>	4	Si recepisce attraverso lo stralcio del comma 6 e la generale riformulazione dell’art. 57.4 (vedi risposta precedente 05.01.22)
05.01.24			

<p><b>05.01.25</b></p> <p><i>Art. 65 "Criteri per la definizione e il recepimento delle salvaguardie della rete infrastrutturale e dei nodi viabili/stici ed intermodali"</i> - Si ritiene che il contenuto del paragrafo 65.1, pur chiaro nelle finalità, debba essere perfezionato e coerenzioso con le altre disposizioni NTA in materia, al fine di non introdurre margini di incertezza nell'interpretazione complessiva della disciplina da applicare - Sulla falsariga delle modifiche proposte all'art.57 si chiede, in particolare, di valutare una riformulazione maggiormente integrata e coordinata con il contenuto dell'art.57.4 comma 2, eliminando peraltro - in quanto pertinente la sola rete esistente - il richiamo al Codice della Strada quale riferimento per il posizionamento e il dimensione delle salvaguardie efficaci e prevalentemente disciplinate nei precedenti articoli del Capo III.</p> <p><i>Elaborati cartografici</i> - si osserva che alcune delle modalità adottate per la trasposizione grafica dei tracciati appaiono eccessivamente semplificate rispetto al dettaglio offerto dalla scala di rappresentazione della base cartografica utilizzata (1:25.000), in particolare per le <i>Tavole n. 2 - Indicazioni insediativa, infrastrutturali e agricole ...</i> per le aree occupate da svincoli e nodi della rete viaria</p>	<p>Si recepisce attraverso la riformulazione dell'art. 65 sia in coordinamento con l'art. 57.4 (vedi risposta precedente 05.01.22) che in termini di maggiore coerenza con le altre disposizioni in materia di progetti infrastrutturali</p> <p>1</p>	
<p><b>05.01.26</b></p> <p><i>5.2 Assetto idrogeologico e difesa del suolo</i></p>	<p>Nelle Tavole 1 e 3 permangono le seguenti criticità: - su tutti i fiumi non sono state riportate le fasce C; - risultano tuttora non riportate in entrambe le tavole le fasce fluviali del Fiume Chiese, nel tratto compreso tra il confine provinciale e il Comune di Asola; - la distinzione tra le fasce A e B del P.A.I è correttamente visibile solo nella Tavola 3 alla scala 1:75.000; nelle Tavole 1 la fascia B sembra essere stata omessa, riportata molto sporadicamente, oppure obliterata sotto altri grafismi;</p> <p>Anche in considerazione della difficoltà di lettura delle Tavole 1, dovuta alla sovrapposizione di più grafismi si suggerisce di riportare le fasce fluviali del P.A.I. in termini di limiti e non di aree, utilizzando le stesse tipologie contenute nella legenda del P.A.I. stesso.</p> <p>Per quanto concerne gli indirizzi Normativi del Piano: devono essere corretti i riferimenti contenuti negli artt. 49 e 50, alla l.r. n.4/1997 (abrogata dalla l.r. n.12/05) e alla D.g.r. 6645/01, aggiornata dalle D.g.r.1566/05 e n.737/4/08; con riferimento alle "aree a rischio idrogeologico molto elevato" sarebbe opportuno richiamare l'intero Titolo IV delle citate Nda del P.A.I. all'art. 50 dovrà essere riportato il richiamo all'art. 39 delle N.d.A. del P.A.I. che regola l'azione urbanistica dei Comuni interessati dalle fasce fluviali; si ritiene, necessario inserire la classificazione sismica dei comuni della Provincia, contenuti nell'O.P.C.M. n. 3274 del 20/3/03, (che ha inserito 12 comuni della Provincia in zona sismica 3), ed i relativi riferimenti normativi.</p>	<p>Si condivide e sarà recepito nell'ambito della rivisitazione del layout della cartografia attraverso l'inserimento della fascia C nella tavola 1:75.000</p> <p>1</p>
<p><b>05.02.01</b></p> <p><i>5.3 Paesaggio</i></p>	<p>Si recepisce attraverso la modifica degli elaborati cartografici alla scala adeguata</p> <p>1</p>	
<p><b>05.02.02</b></p> <p><i>05.02.03</i></p> <p><i>05.03.01</i></p> <p><i>05.03.02</i></p> <p><i>05.03.03</i></p> <p><i>05.03.04</i></p>	<p><i>Elaborati cartografici</i> - si osserva che alcune delle modalità adottate per la trasposizione grafica dei tracciati appaiono eccessivamente semplificate rispetto al dettaglio offerto dalla scala di rappresentazione della base cartografica utilizzata (1:25.000), in particolare per le <i>Tavole n. 2 - Indicazioni insediativa, infrastrutturali e agricole ...</i> per le aree occupate da svincoli e nodi della rete viaria</p> <p><i>5.3 Paesaggio</i></p> <p><i>Tracciati guida paesaggistica</i> di rilievo regionale (rif.PTPR/PPR); inserirne l'elenco in normativa ed evidenziarne il tracciato nelle tavole di piano relative alle indicazioni paesaggistiche e ambientali,</p> <p><i>Strade panoramiche</i> di rilievo regionale (rif.PTPR/PPR); inserirne l'elenco in normativa ed evidenziarne il tracciato nelle tavole di piano relative alle indicazioni paesaggistiche e ambientali, specificare in normativa le indicazioni di tutela e valorizzazione indicate all'art.26 del PPR</p> <p><i>Siti Unesco</i> : individuare in cartografia – tavole relative al Sistema paesaggistico – valore storico-culturale – gli ambiti del Sito e le relative "buffer zones".</p> <p><i>Ambito di salvaguardia e riqualificazione dei Laghi di Mantova</i>: individuare l'ambito in cartografia – tavole relative alle indicazioni paesaggistiche e ambientali e specificare negli indirizzi normativi le finalità e le indicazioni di tutela indicate al comma 2 art.19 della normativa del PPR.</p> <p>L'articolo 17 ed in particolare il comma 17.6 - Laghi di Mantova recepisce quanto disposto all'art. 19 comma 2 della normativa del Piano Paesaggistico del PTR. Previsioni ed indirizzi di maggiore definizione sono contenute nell'UdP n. 6 "Valle del Mincio", ed in particolare nella sotto unità "Valli del Mincio, Mantova e laghi di Mantova". In fase di attuazione il PTCP potrà essere integrato con l'inserimento degli elementi nelle tavole di piano</p> <p>1</p>	

5.03.05	<p><i>Fiume Po:</i> specificare negli indirizzi normativi – Parte 2 titolo I - le finalità di tutela indicate al comma 7 dell' art.20 della normativa del PPR e le indicazioni specifiche per l'ambito di tutela dei fiume (comma 8) e per il sistema valivo (comma 10), inserire un rimando alle suddette indicazioni paesaggistiche nell'art.50 dove si indicano gli indirizzi per la pianificazione locale nelle fasce PA.</p>	<p>L'articolo 17 ed in particolare il comma 17.7 - Fiume Po recepisce quanto disposto all'art. 20 comma 7 e 8 della normativa del Piano Paesaggistico del PTR. Previsioni ed indirizzi di maggiore definizione sono contenute nell'IdP n. 9 "Fascia fluviale del Po". Si condivide l'opportunità di integrare la normativa con riferimento ai contenuti del comma 10 dell'articolo 20 del PPR e si recepisce attraverso l'integrazione dell'art.50. In fase di attuazione il PTCP potrà essere integrato con l'inserimento degli elementi nelle tavole di piano</p>	1, 4
05.03.06	<p><i>Inserimento paesaggistico delle infrastrutture della mobilità:</i> integrare le indicazioni contenute negli indirizzi normativi (art. 58) e predisporre un documento di indirizzi sintetico, complessivo e organico che metta a sistema le diverse indicazioni normative provinciali e regionali e sviluppi i contenuti in tal seno indicati al precedente paragrafo "Contenuti paesaggistici del PTCP rispetto all'art. 15 della l.r. n.12/05".</p>	<p>Si ritiene condivisibile e si recepisce attraverso la modifica dell'art. ex 58 ora 63 - Indirizzi per l'inserimento ambientale e paesaggistico e la mitigazione degli impatti delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità (si veda precedente risposta 05.01.22), reintroducendo i criteri generali contemplati nella norma nella "Proposta di piano" sottoposta a parere della Conferenza dei Comuni e spostati nell'allegato D5 - Criteri di mitigazione e compensazione ambientale in fase di adozione del piano e richiamando le proposte ed i suggerimenti espressi nel Rapporto Ambientale. Inoltre l'integrazione delle indicazioni contenute nell'articolo 63, potrà essere svolta nell'ambito delle attività di cui al CAPO II – ATTUAZIONE, GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PTCP ed in particolare degli articoli 5 - Strumenti di attuazione e gestione e 10 - Bilanci d'area. Quest'attività potrà portare ad una rivisitazione dei contenuti dell'Allegato D5 anche in ottoperanza all'accoglimento di altre osservazioni pervenute.</p>	3, 4
05.03.07	<p><i>Aggiornamento indicazioni cartografiche:</i> prima dell'approvazione e ad avvenuta conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, adeguare, se difformi, le indicazioni cartografiche relative all'Autostrada regionale Integrazione del sistema transpadano-direttrice Cremona-Mantova, tratto Cremona-Mantova Sud.</p>	<p>l'adeguamento delle indicazioni cartografiche viene effettuato in funzione dell'evoluzione dell'iter approvativo, come previsto per tutti i progetti infrastruturali</p>	
05.03.08	<p><i>Monitoraggio degrado</i> - introdurre all'art.11 degli Indirizzi normativi uno specifico riferimento ad un rapporto periodico sullo stato del paesaggio, al fine di considerare i diversi fenomeni di degrado o rischio di degrado emergenti, integrate di conseguenza le letture contenute nel piano (vedi Allegato A2) e valutare l'efficacia delle politiche e azioni di riqualificazione paesaggistica o contenimento del degrado messe in campo.</p>	<p>L'opportunità di prevedere un sistema di verifica degli esiti e dell'efficacia delle progettualità è già prevista dall'articolo 11 - Monitoraggio, si condivide l'esigenza di specificare la necessità di svolgere un monitoraggio delle situazioni di degrado e pertanto si implementa il punto 3 dell'articolo 11.</p>	4
<b>5.4 Agricoltura</b>			
05.04.01	<p>Modificare la Tavola 5 "sistema agricolo e rurale e la serie di Tavole 2 "indicazioni insediativa, infrastrutturali ed agricole" nonché i contenuti degli Indirizzi normativi in modo che l'individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico abbia una rappresentazione cartografica univoca e sia assistita da una relativa normativa di tutela e salvaguardia coerente che faccia specifico riferimento all'efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di PGT ai sensi dell'art.18 della l.r. n.12/05;</p>	<p>Si condivide l'opportunità di una maggiore specificazione circa la corrispondenza degli Ambiti agricoli ad elevata caratterizzazione produttiva e gli Ambiti agricoli ad elevata valenza paesaggistica con gli Ambiti agricoli strategici, così come definiti dalla LR 12/05. Si recepisce attraverso la modifica dell'Art. 68 e nell'ambito della rivisitazione del layout, della rappresentazione e della legenda della cartografia.</p>	1, 4
05.04.02	<p>Definire ed individuare cartograficamente gli "ambiti agricoli di interazione tra il sistema insediativo ed il sistema agricolo" (Art.68.3) modificando in modo coerente la relativa normativa, non essendo ammesso il rinvio di tale perimetrazione ad una fase successiva di interlocuzione fra Provincia e Comuni in quanto non coerente con i disposti della l.r. n. 12/05;</p>	<p>Si condivide l'opportunità di individuare cartograficamente gli ambiti agricoli di interazione, si recepisce attraverso la individuazione di un area buffer posta alla distanza di 200 mt. dall'edificato consolidato dei maggiori nuclei urbani. Si recepisce inoltre attraverso l'integrazione dell'Art. 68 e nell'ambito della rivisitazione del layout, della rappresentazione e della legenda della cartografia.</p>	1, 4
05.04.03	<p>Integrare l'art.68: - evidenziando a quali commi si intenda attribuire valore prescrittivo e prevalente e ai sensi dell'art.18 della l.r. n.12/05 in quanto relativi ad ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, e quali assumano unicamente valore di indirizzo;</p>	<p>Si condivide l'opportunità di definire parametri per le modifiche agli ambiti agricoli strategici. Si recepisce attraverso l'inserimento dei riferimenti ai criteri regionali e l'integrazione dell'art. 68, in particolare del comma 1, e dell'art. 68.5.</p>	4
05.04.04	<p>Integrale l'art.68: con indicatori/parametri di riferimento per l'approfondimento dei caratteri del tessuto rurale produttivo comunale (vedi ad esempio gli elementi riportati nell' Allegato 5, D.g.r. n.8059 del 29/9/08). Tali indicazioni costituiranno riferimento per l'elaborazione della relazione che accompagna le modifiche al perimetro degli ambiti agricoli strategici e per le valutazioni sia in fase preliminare che concertativa;</p>	<p>Si condivide l'opportunità di definire parametri per le modifiche agli ambiti agricoli strategici. Si recepisce attraverso l'inserimento dei riferimenti ai criteri regionali e l'integrazione dell'art. 68, in parte anche dell'Art. 2 (vedi modalità di recepimento della proposta 02/03/00)</p>	4
05.04.05	<p>Specificare nell'art.70 che non è consentito prevedere all'interno degli ambiti agricoli strategici la realizzazione di costruzioni, infrastrutture, impianti, e attrezzature e l'insediamento di attività diverse da quelle necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, nei limiti per la realizzazione di cui al Titolo III della l.r. n.12/05;</p>	<p>Si ritiene che la norma di PTCP già evidenzia il rispetto dei limiti prescritti dalla LR 12/05. Si recepisce anche attraverso una maggior specificazione dei riferimenti normativi.</p>	4

5.5 Valutazione di incidenza del PTCP (SIC/ZPS).	
05.05.01	<p><i>Reti Ecologiche:</i> Il Progetto di RVP risulta, in generale, coerente con i contenuti della Rete Ecologica Regionale. Si richiama, quale elemento di considerazione cumulativa, anche l'avvenuta approvazione dei PIF provinciali, che pone il vincolo di non trasformabilità e di protezione assoluta per tutte le aree boscate presenti all'interno dei Siti Natura 2000 individuati i Siti Natura 2000 come ambiti preferenziali per l'ubicazione di nuove superfici boschive e stabilisce che le specie da utilizzarsi per gli interventi di riforestazione siano autoctone e locali. Si ritiene comunque conveniente integrare i contenuti relativi alla Rete Provinciale, facendo riferimento alla D.g.r. n. 8515/08 e s.m.i. e che la Valutazione di Incidenza dei PGT effettuata dalla Provincia, in sede di valutazione di compatibilità, debba tenere conto degli indirizzi forniti dalla Reti ecologiche regionali (RER) e provinciale (REP).</p>
05.05.02	<p><i>Misure di conservazione dei Siti Natura 2000:</i> Nell'art.16 delle NTA, occorre formulare un esplicito rimando alle Misure di Conservazione dei Siti, da inserire con successivi aggiornamenti una volta approvate ai sensi del DPR 35/7/97. Già da oggi si faccia riferimento alla D.g.r. n.9275 del 8/4/09 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3,4,5,6 del DM 17/10/07, n.184".</p>
05.05.03	<p>Lo S.I. dovrà costituire parte integrante del PTCP; la Provincia provvederà al suo recepimento formale nel Piano con l'approvazione della variante;</p>
05.05.04	<p>siano recepite le prescrizioni, condizioni, indicazioni mitigative proposte dallo S.I;</p>
05.05.05	<p>l'art.34 relativo alla Rete Verde Provinciale sia integrato facendo riferimento ai contenuti della D.g.r. n. 8515/08 e s.m.i.;</p>
05.05.06	<p>la realizzazione delle Reti Ecologiche tenga conto anche della necessità di raccordo con le opere di mitigazione/compensazione che saranno progettate e realizzate in riferimento alle infrastrutture ed agli interventi in progetto, non considerati dallo studio di incidenza;</p>
05.05.07	<p>la Rete Verde Provinciale sia adeguatamente implementata con la rete ecologica dell'Oltrepo Mantovano, così come individuata nell'ambito del progetto "BioBAM – Biodiversità nel Basso Mantovano", in quanto eccellente espressione di conoscenza delle dinamiche ecologiche del territorio di riferimento;</p>
05.05.08	<p>Si chiede infine che i commi e) ed m) dei "Criteri di mitigazione e compensazione ambientale" di cui all'All. D5 del PTCP vengano espressi in forma assertiva condizionale.</p>
<p><b>6. Proposte di modifica e integrazione in relazione agli altri contenuti del PTCP</b></p> <p><b>6.1 Attività commerciali e produttive</b></p>	

		Il PTCP assume i contenuti del Piano Provinciale delle Attività Produttive (PAP) che si configura come un Piano di settore del PTCP ed è volto a definire politiche industriali funzionali allo sviluppo e al rafforzamento del tessuto di PMI attraverso un insieme articolato di interventi materiali e immateriali di carattere innovativo. La parte programmatica del Piano è stata svolta nell'ambito del DAISIL (Documento di Analisi ed Indirizzo per lo Sviluppo del Sistema Industriale Lombardo) ed ha rappresentato un riferimento diretto per l'individuazione delle strategie del PTCP. Si recepisce attraverso l'integrazione dell'allegato D3 - Contenuti minimi per i PGT, in riferimento alle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate.	3
06.01.01	Per quanto concerne le attività produttive, si rileva negli Indirizzi Normativi una scarsa attenzione verso la realtà della produzione artigiana e dei servizi.		
<b>6.2 Turismo</b>	Si rileva positivamente la coerenza tra gli indirizzi del PTCP e la programmazione già in essere per il settore turismo, si suggerisce per maggior completezza di integrare la normativa del Piano, in particolare nella parte inerente le disposizioni per la pianificazione di settore, con l'inserimento degli strumenti di programmazione turistica.	Si condivide l'opportunità di integrare l'Allegato D1 - Riferimenti sovraordinati e dell'Allegato D2 - Piani e programmi di competenza provinciale evidenziando i riferimenti ai documenti di indirizzo delle politiche settoriali. Tale integrazione potrà essere effettuata in fase di attuazione.	3
<b>6.3 Risorse idriche</b>	Parte 1, Capo III, "Rapporti con gli altri strumenti di pianificazione" non si fa cenno al Piano d'Ambito del Servizio idrico Integrato. Tale piano è relativo all'intero territorio provinciale e programma lo sviluppo di infrastrutture di fondamentale importanza per gli insediamenti urbani, che dovrebbero quindi essere ritenuti significativi per la pianificazione territoriale.	Si condivide l'opportunità di integrare l'Allegato D1 - Riferimenti sovraordinati e dell'Allegato D2 - Piani e programmi di competenza provinciale con l'inserimento del Piano d'Ambito.	3
06.03.01	Parte 2, Titolo I, "Sistema tematico paesaggistico e ambientale", art.17 "Elementi della pianificazione paesaggistica regionale" - punto 5, si fa riferimento alla realizzazione di vasche di smaltimento delle acque meteoriche che non possono essere evitate nei casi previsti dalla normativa vigente;	Si condivide e si recepisce con una integrazione del punto 5 dell'articolo 17 - Elementi della pianificazione paesaggistica provinciale in modo da chiarire il senso della norma.	4
06.03.02	Parte 2, Titolo I, "Sistema tematico paesaggistico e ambientale" , art.17 "Elementi della pianificazione paesaggistica regionale" - punto 9, si fa riferimento alla realizzazione di invasi per la raccolta di acque meteoriche, che proprio in queste realtà, possono rappresentare un interessante forma di supporto alla gestione delle acque per irrigazione e sarebbe quindi poco opportuno scoraggiarne la realizzazione.	Si condivide la preoccupazione che un eventuale riordino dei corsi d'acqua provinciali elencati potrebbe comportare la necessità di ridefinizione del testo dell'articolo 19 - Sistema idrico; si rileva tuttavia che l'elenco, identico a quello di cui al comma 5 dell'articolo 26 del PTCP vigente, non ha mai dato adito ad equivoci interpretativi negli anni di validità del PTCP.	4
06.03.03	Parte 2, Titolo I "Sistema tematico paesaggistico e ambientale" , art.19 "Sistema idrico" , come anche all'art.27 "Sistema irriguo di matrice storica" è riportato un lungo elenco di canali la cui elencazione potrebbe risultare inopportuna. Un eventuale riordino irriguo potrebbe infatti comportare la necessità di interventi sul reticolo.	Si condivide la considerazione espressa, non di meno si evidenzia come il tema risulti da verificare nell'ambito della Valutazione Ambientale delle determinazioni del PGT; si recepisce attraverso l'integrazione dell'Allegato D3 - Contenuti minimi del PGT.	3
06.03.04	art.46 "Criteri localizzativi per la valutazione delle iniziative insediativa" sarebbe opportuno inserire una chiara indicazione in merito alla coerenza tra lo sviluppo urbanistico e l'esistenza, o almeno alla programmazione delle infrastrutture del servizio idrico, sia in tema di approvvigionamento, che di fognatura e allacciamento alla depurazione. La realizzazione di insediameti serviti da pubblica programmazione, ma il cui allacciamento agli impianti di depurazione non è ancora stato realizzato nel programma, rappresenta la principale causa del degrado qualitativo dei corsi d'acqua in Lombardia.	Le aree individuate sono coerenti con le indicazioni regionali, comunque si evidenzia l'opportunità di una integrazione dell'articolo 51 - Vulnerabilità degli acquefiri rimandando ad un approfondimento da prevedere in sede di redazione del PGT.	4
06.03.05	art.51 "Vulnerabilità degli acquefiri" il PTCP individua la vulnerabilità degli acquefiri indicando le aree ad alta vulnerabilità e le aree di ricarica dell'acquifero profondo. Si richiama l'attenzione sulla necessità che le aree individuate nel PTCP siano coerenti con quelle individuate con provvedimenti di Giunta Regionale.	Le aree individuate sono coerenti con le indicazioni regionali, comunque si evidenzia l'opportunità di una integrazione dell'articolo 51 - Vulnerabilità degli acquefiri rimandando ad un approfondimento da prevedere in sede di redazione del PGT.	4
06.03.06	art.71 "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in ambiti agricoli", si ricorda che le indicazioni contenute nel presente articolo possono assumere unicamente valore di indirizzo rispetto alla pianificazione comunale.	si recepisce attraverso l'integrazione dell'articolo 2.	4
<b>6.4 Altri contenuti</b>			

06.04.01	<p><i>Prescrizioni in materia di rispetto stradale:</i> Negli Indirizzi Normativi si fa corretto riferimento, nel capitolo Sistema Tematico della Mobilità e Trasporti, all'individuazione delle prescrizioni in materia di rispetto stradale. A tal proposito si ricorda che il DPR 142/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26/11/95, n. 447" deve essere considerato ad integrazione della normativa del Codice Stradale, in quanto prevede fasce di pertinenza acustica significativamente più ampie.</p> <p>Un ragionamento analogo va fatto anche riguardo alle infrastrutture ferroviarie, di cui si ricorda la relativa normativa sull'inquinamento acustico "DPR 459 del 18/11/98 "Regolamento recante norme in esecuzione dell'art. 11 della legge 28/10/95, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.". In particolare, per le ferrovie è utile richiamare l'attenzione all'art.3, comma 2 del DPR 459/98 che, nel disciplinare l'inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario, fissa le fasce di pertinenza delle infrastrutture (fascia A entro i 100 m, fascia B entro i 250 m) ed relativi limiti da rispettare, decretando che per le aree non ancora edificate, gli interventi di mitigazione per il rispetto dei limiti sono a carico di chi costruisce.</p>	4
06.04.02		
06.04.03	<p>Si sottolinea l'importanza di esplicitare, per tutte le infrastrutture viarie e ferroviarie previste, i criteri di realizzazione con particolari riferimenti agli inserimenti ambientali e paesaggistici. La definizione e la divulgazione dei suddetti criteri risulta indispensabile per la pianificazione comunale.</p>	3, 4
06.04.04	<p><i>Fognatura e Impianti di Depurazione:</i> Tenuto conto delle problematiche evidenziate dal Rapporto Ambientale, relativamente al sistema fognario e agli attuali impianti di depurazione, si suggerisce di prevedere, all'interno dell'articolo delle NTA di riferimento, alcune raccomandazioni rivolte ai PGT, quali ad esempio il subordinare l'effettiva realizzazione degli ambiti di trasformazione previsti all'attuazione del sistema fognario ed alla capacità aggiuntiva dell'impianto di depurazione e consigliare, laddove necessario, l'utilizzo di sistemi alternativi di depurazione.</p>	3